



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

D'Aiuto Valentina, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fusco, Pasquale D'Aiuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Tagliatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Aldieri Marco, Montella Laura, Sacco Maria Teresa, Colella Teresa, De Angelis Giulia, Veneruso Deborah, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti dirigenziali n. 2 dell'8.1.2019 e n. 4 del 31.1.2019 recanti approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata illegittimamente oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nella parte in cui si determina di omettere dalla valutazione l'elaborato della istante perché ritenuto "prova nulla";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che appare *prima facie* fondata la censura con cui parte ricorrente contesta la violazione della *lex specialis* che, per l'ipotesi di risposte multiple, prevede la mancata attribuzione del punteggio relativo al singolo quesito e non l'annullamento dell'intera prova concorsuale;

Considerato che, alla luce delle argomentazioni di parte ricorrente, sussiste la prova di resistenza in quanto, qualora correttamente valutata la prova di concorso, l'istante avrebbe conseguito un punteggio che le avrebbe consentito di collocarsi utilmente nella graduatoria definitiva;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra e sussistendo il *periculum in mora*, la domanda cautelare può essere accolta con ammissione in soprannumero della

istante al corso di formazione in Medicina Generale per il periodo 2018/2021, allo stato senza attribuzione della borsa di studio;

Ritenuto, inoltre, che:

- va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori utilmente inclusi nella graduatoria finale i quali potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e dal conseguente inserimento in graduatoria della ricorrente;
- in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica;
- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”*;
- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Considerato che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione regionale competente dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

e) la graduatoria definitiva con indicazione nominativa dei controinteressati utilmente classificati; f) il testo integrale del ricorso; g) il testo integrale della presente ordinanza; h) la seguente espressione: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati e di valutare l’opportunità di costituirsi in giudizio entro il termine di rito. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del n. R.G. nella sottosezione “Ricerca ricorsi” presente all’interno della pagina web relativa al T.A.R. Campania, Napoli”;*

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l’avviso sia pubblicato sul sito internet dell’amministrazione regionale con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto;

- la Regione Campania è tenuta a prestare la propria disponibilità all’incombente processuale in questione e a non rimuovere l’avviso in questione dal proprio sito istituzionale fino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

- inoltre, nel quadro degli obblighi di leale collaborazione tra le parti processuali, in aggiunta ai pubblici proclami, la Regione vorrà notiziare della presente ordinanza il candidato che ricopre l’ultima posizione in graduatoria - ovvero, in caso di parità di punteggio, tutti coloro che versano nella medesima situazione - mediante comunicazione diretta con successiva attestazione che sarà consegnata alla parte ricorrente ai fini del deposito presso la Segreteria di questo Tribunale; per l’espletamento dell’incombente si assegnano i medesimi termini perentori sopraindicati (30 giorni per la comunicazione diretta e 15 giorni successivi per il deposito dell’attestazione);

Ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese della presente fase

cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione in soprannumero della ricorrente al corso di Medicina Generale 2018/2021, allo stato senza attribuzione della borsa di studio;
- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- fissa l'udienza pubblica per il giorno 23 ottobre 2019;
- compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Ai sensi dell'art. 136 comma 2-ter c.p.a., il sottoscritto avv. Giuseppe Fusco in qualità di difensore di Valentina D'Aiuto attesta che la presente ordinanza n. 481/2019 del 20/03/2019 è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso r.g. 683/2019 TAR Campania Sezione Napoli Sez. I. **Avv. Giuseppe Fusco**